

Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 2012, n. 7

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno ____ (_____) del mese di _____ (_____),

tra

la Regione Emilia-Romagna, con sede legale in via Aldo Moro n.52 40127 Bologna C.F. 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Costa;

e

Il Consorzio del Canale Emiliano Romagnolo, con sede legale in C.F. 91023860405, denominato di seguito CER, rappresentato dal Presidente Massimiliano Pederzoli;

Premesso

- che da lungo tempo la Regione nella programmazione degli interventi di difesa territoriale e tutela della risorsa idrica ha previsto o finanziato interventi tesi a realizzare opere che alleggerissero le pressioni sulla falda e riducessero la necessità di prelievi da fonte sotterranea fornendo alternative di approvvigionamento;
- che in ragione degli elevati costi di realizzazione delle infrastrutture relative alla distribuzione della risorsa idrica nonché della presenza di una forte infrastrutturazione già presente ancorchè originariamente realizzata per rispondere a diverse e specifiche funzioni pubbliche, risulta opportuno sperimentare forme di ottimizzazione del trasporto e della fruizione della risorsa idrica utilizzando le reti esistenti;
- che sul territorio insiste il Canale Emiliano Romagnolo, importante infrastruttura pubblica costruita al fine di distribuire l'acqua ad uso irriguo;
- che con tale infrastruttura è convogliata la risorsa idrica attualmente concessa nella portata massima di 68 metri cubi al secondo, attraverso il territorio delle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini;
- che nel territorio servito dal CER, dove più intenso si è dimostrato il fenomeno della subsidenza, sussiste un fabbisogno di risorsa idrica oggi soddisfatto attraverso prelievi di acqua sotterranea, ovvero da acquedotto per usi

che non richiedono trattamenti di potabilizzazione oppure non soddisfatto;

- che nell'ambito della dotazione di risorsa idrica del CER attualmente può trovare capienza l'approvvigionamento di alcune realtà produttive o comunque diverse dall'irriguo e dai casi rientranti nell'applicazione dell'art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- che tali approvvigionamenti andrebbero soddisfatti attraverso un provvedimento concessorio regionale che presuppone un accordo fra il soggetto richiedente la risorsa e il CER quale gestore del canale, il quale dovrebbe svolgere un'istruttoria di compatibilità con i propri usi e una valutazione dei costi relativi alla fornitura dell'acqua;
- che per la Regione, cui compete la gestione di tutte le concessioni afferenti il demanio idrico, si rende necessario individuare forme di gestione in un'ottica di semplificazione anche con riferimento al rilascio dei titoli;
- che il CER, consorzio di secondo grado dei Consorzi di bonifica che nello svolgere i compiti connessi alla pubblica funzione di bonifica opera come organismo di diritto pubblico specializzato nella distribuzione della risorsa idrica, è stato individuato come soggetto con il quale sperimentare un percorso sperimentale di avvalimento in un'ottica di semplificazione;
- che si è pertanto ritenuto di costruire una collaborazione, in via sperimentale, tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo nell'ambito della quale la Regione si avvale del CER quale soggetto che in nome e per conto della stessa riceve le istanze per l'utilizzo di acque di cui è concessionario e distribuite tramite il canale ed il reticolo pubblico ad esso interconnesso e ne cura l'istruttoria e il rilascio del titolo;
- che si ritiene che tale collaborazione costituisca una semplificazione anche sotto il profilo dell'utenza che si rapporta con un unico interlocutore istituzionale individuato nel CER ai fini del rilascio del titolo e non con la Regione e il CER, con cui dovrebbe comunque essere ricercato l'accordo tecnico ed economico sull'utilizzo delle opere e sulle spese connesse alla veicolazione della risorsa;
- che si è reso pertanto opportuno addivenire ad una convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo per il rilascio di concessioni di derivazione di acqua già assentita al CER al fine di condividere gli impegni reciproci per consentire l'attivazione del percorso sperimentale di avvalimento

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITA'

La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare gli impegni e gli obblighi delle parti per l'attivazione del percorso di avvalimento in via sperimentale per la gestione dei titoli concessori afferenti acqua concessa al CER e distribuita tramite il Canale Emiliano-Romagnolo e la rete demaniale di bonifica ad esso interconnessa;

ART. 2 COMPITI DELLA REGIONE

La Regione si impegna a trasferire al CER le istanze per l'utilizzo di acque ad uso non irriguo derivate e distribuite tramite il CER e la rete demaniale di bonifica ad esso interconnessa che dovessero pervenirle e quelle eventualmente già presentate e ancora in istruttoria. Si impegna inoltre a fornire tempestivamente al CER ogni atto normativo, regolamentare o amministrativo inerente la gestione amministrativa delle concessioni e a fornire in ogni caso le indicazioni richieste per la gestione dell'istruttoria e il rilascio del titolo.

ART. 3 COMPITI DEL CER

Il CER si impegna ad istruire le istanze ricevute e ad emettere i relativi atti concessori nel rispetto della disciplina statale e regionale delle concessioni di acqua pubblica senza che sia dovuto alcun compenso da parte della Regione.

Nell'ambito dell'istruttoria dovrà essere calcolato sulla base delle deliberazioni di aggiornamento dei canoni, quanto dovuto annualmente alla Regione dall'istante per l'uso richiesto. Tale somma sarà corrisposta alla Regione con riferimento alla scadenza annuale corrispondente alla data del rilascio del titolo. Contestualmente il Consorzio determinerà, sulla base dei criteri e parametri emanati dalla Regione sentito il Consorzio, l'indennizzo a sé dovuto dall'istante per i costi connessi all'utilizzo delle opere e alle spese connesse alla veicolazione della risorsa.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il CER invierà alla Regione copia degli atti concessori emanati nell'annualità precedente in nome e per conto della Regione.

ART. 4 DURATA

La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore a titolo sperimentale per due anni decorrenti dalla medesima data, rinnovabili.

ART.5 RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il mancato rispetto delle obbligazioni assunte in attuazione della presente convenzione, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, comporta la cessazione immediata degli effetti della convenzione.

ART. 6 ASPETTI NON DISCIPLINATI

Eventuali aspetti di ulteriore dettaglio in relazione all'attuazione della convenzione per gli aspetti tecnici saranno ulteriormente specificati con atto determinativo del Direttore Generale Difesa del Suolo e della Costa.

ART. 7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il CER ai sensi del D.Lgs. N.196/2003 è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui la Regione Emilia Romagna è titolare, per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente convenzione come specificati all'art. 3.

ART. 8 REGISTRAZIONE E BOLLO

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642. Le spese di bollo sono a carico del CER.

Letta, approvata e sottoscritta

Redatta in due originali

Bologna, _____

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Giuseppe Bortone

Per il Consorzio del Canale Emiliano Romagnolo

Il Presidente

Massimiliano Pederzoli